



## Come funzionerà la nuova banca-dati delle targhe collegate ai contrassegni unificati disabili europei (CUDE)

**Entrerà in vigore in autunno il decreto di cui all'articolo 1, comma 491 della legge del 28 dicembre 2018 n. 145, recante le procedure per l'istituzione della piattaforma unica nazionale informatica per il rilascio del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE)**

**O**l Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, insieme alla Ministra per le Disabilità, Erika Stefani, e il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, delegato Anci per la disabilità, hanno presentato il 21 luglio 2021 in conferenza stampa la nuova piattaforma per il contrassegno unificato disabili europeo – CUDE, il cui decreto attuativo è stato registrato sempre il 21 luglio dalla Corte dei Conti. Ad ottobre sarà perciò operativo un nuovo strumento tecnologico a disposizione dei diversamente abili ma anche degli organi di polizia stradale. Dopo un periodo di analisi e di riunioni tecniche tra ministeri, ANCI, UPI, Regioni e associazioni nazionali delle persone con disabilità, vede la luce il decreto previsto dall'articolo 1, commi 489 e 491 della legge del 28 dicembre 2018 n. 145 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*), come modificato dall'articolo 29, comma 2 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, (decreto semplificazioni) che ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il *"Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità"*, al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sull'accessibilità ai trasporti e dell'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.


Vengono così destinati 5 milioni di euro al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili al Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità alla realizzazione di una piattaforma unica nazionale informatica di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni rilasciati ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (*"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*).

La piattaforma unica sarà inserita nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, previsto dall'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada, per consentire la verifica immediata su strada delle targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni. La Polizia Locale di Sondrio potrà così verificare in tempo reale il pass di

un residente ad Agrigento che dovesse recarsi in Lombardia ed altrettanto potrà fare un agente della Polizia Locale di Palermo verso un permesso rilasciato dal comune di Bergamo. Ad oggi era infatti impossibile accertare se quel pass fosse valido, rubato, smarrito o intestato ad una persona deceduta.

La piattaforma ideata e realizzata dal MIMS vuole – finalmente - agevolare la mobilità delle persone titolari dei contrassegni, su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alla circolazione stradale nelle zone a traffico limitato e nelle particolari strade e/o corsie preferenziali dove vigono divieti e limitazioni. Come noto, ad oggi, l'accesso alle ZTL viene garantito nelle zone e strade del solo Comune di residenza della persona titolare del contrassegno, tranne casi rari come quello della Regione Veneto dove esiste un sistema che mette in collegamento i comuni e le targhe associate. Per poter circolare negli altri Comuni è sempre necessario richiedere autorizzazioni preventive o comunicazioni posteriori per evitare di incorrere in sanzioni, con costi inutili di notifica di verbali ce non dovevano partire e disagi per disabili e loro familiari. Attraverso la piattaforma, sarà possibile verificare che la targa associata a un contrassegno è abilitata a circolare ed accedere nelle oltre 300 zone a traffico limitato, dislocate sull'intero territorio nazionale.

Molto importante è stato anche il via libera dato dal Garante per la protezione dei dati personali, per il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, previsti dagli articoli 5 e 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dagli articoli 2-sexies e 2-septies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Fondamentale poi la consultazione avvenuta durante la stesura del testo del decreto con le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero la Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità e la Fish onlus - Federazione italiana per il superamento dell'handicap, che ne hanno pienamente condiviso i contenuti. Il decreto ha 9 articoli e può essere riassunto nello schema sottostante.



La Motorizzazione (Archivio Nazionale dei Veicoli) procederà a generare il c.d. "codice univoco" attraverso il codice alfanumerico assegnato dal Comune al titolare del contrassegno. Proprio rispetto alla privacy il CED non acquisirà, nemmeno come dato storico, il nominativo del titolare del contrassegno. Il dato esterno e dinamico successivo alla generazione del codice univoco è finalizzato a comprovare che esiste un CUDE e che esso è abbinato al numero di targa di un veicolo adibito al servizio di persona con disabilità, ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Altro elemento molto importante è che l'abbinamento del codice univoco con il numero di targa "attivo" è sempre in rapporto di uno a uno: vale a dire che non è mai possibile che per un codice univoco (e quindi per un CUDE) siano indicati nello stesso momento come attivi più numeri di targa. Tale sistema consentirà, prescindendo dall'identità del titolare del CUDE, di riconoscere, con un collegamento telematico con il CED, realizzato mediante implementazione del sistema già esistente e disponibile per tutti gli agenti con funzioni

di polizia stradale, se per un veicolo, identificato a mezzo del numero di targa, è attivo un collegamento con un codice univoco (e quindi con un CUDE). Ciò consentirà di valutare, ad esempio, se il veicolo è autorizzato a sostare negli stalli riservati ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero a transitare nelle Zone a traffico limitato (ZTL) su tutto il territorio nazionale. Ma l'ulteriore svolta riguarderà l'implementazione delle c.d. *white list* relative ai sistemi di rilevazione degli accessi alle ZTL. Troppi verbali annullati da Prefetti e Giudici di Pace a veicoli utilizzati dai diversamenti abili. E i Comuni italiani negli anni, hanno buttato al vento milioni di euro in spese di notifica di verbali che non dovevano essere effettuati. Per non parlare poi del disagio a milioni di disabili, costretti a presentare ricorso.

I dispositivi di videosorveglianza posti ai relativi varchi di accesso, identificano le targhe dei veicoli che transitano nei varchi stessi e scartano, senza elaborazione alcuna, quelle che sono inserite nella *white list* dei veicoli autorizzati al transito. Il sistema informatico in via di implementazione assicurerà in tempo reale l'inserimento in tale lista della targa abbinata al codice univoco, assicurando che il veicolo possa transitare, con enormi risparmi economici per i Comuni italiani.

Altra novità sarà la possibilità di aggiornare, con apposita funzione informatica messa a disposizione del titolare del CUDE, la targa del veicolo da adibire a suo servizio in tempo reale, acquisendone con altrettanta contestualità l'informazione nel sistema informatico.

Rivoluzionaria poi la conseguenza del nuovo sistema sui "furbetti del pass disabili" perché impedirà l'abuso del CUDE che si potrebbe attuare, con la riproduzione dello stesso, allo scopo di utilizzo contestuale su più veicoli.

Le competenze e le procedure per il rilascio del CUDE rimarranno in capo ai competenti uffici comunali, ed il cittadino avrà la facoltà di richiedere ed ottenere che al CUDE sia assegnato un codice univoco sopra descritto, attraverso la compilazione di un modulo, allegato al decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. E' espressamente previsto che l'istanza di attribuzione di tale codice possa essere presentata anche avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale disciplina le condizioni per la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici. Al decreto è inoltre allegato uno specifico modello in cui indicare il numero di targa del veicolo che, nell'immediatezza, è attivato come veicolo destinato al servizio, di cui all'articolo 188 del Codice della strada. Per agevolare l'eventuale aggiornamento del numero di targa, e quindi consentire l'attivazione del collegamento tra il codice

univoco e la targa del veicolo concretamente adibito a servizio della persona con disabilità, il sistema consente di tenere in memoria fino ad un massimo di due numeri di targa, indicati in ordine di preferenza, fermo restando il principio che può esserne attivo uno solo alla volta.

Si prevede, pertanto, che, a seguito della presentazione dell'istanza da parte del titolare del CUDE (o di chi lo richiede per la prima volta), l'operatore dell'ufficio comunale competente implementerà una maschera informatica, proposta dall'apposito sistema di collegamento con il CED della Direzione generale per la motorizzazione, inserendo il numero del CUDE attribuito dallo stesso ufficio comunale (e non le generalità del titolare), la data di rilascio e la data di scadenza del CUDE ed il/i numero/i di targa associato/i allo stesso, fino ad un massimo di due e secondo l'ordine di priorità indicato dal richiedente.


Gli stessi uffici comunali, con apposita funzione informatica, procedono all'attività di aggiornamento dei dati relativi al CUDE, ovvero alla comunicazione del rinnovo, della modifica, della revoca, della sospensione o della perdita di efficacia di un CUDE, in relazione al quale è stato emesso un codice univoco.

L'aggiornamento conseguente al decesso del titolare è invece garantito anche a mezzo di un sistema di interoperabilità tra il CED e l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Pensiamo a quali conseguenze porta tale novità, con automobilisti spesso diciamo così "distratti", a tal punto da utilizzare un pass a distanza di tre o quattro anni dalla morte del parente diversamente abile.

Sarà il CED a generare il codice univoco, ad abbinarlo contestualmente alla/e targa/targhe indicate nell'istanza, a rendere immediatamente attivo il solo abbinamento con la targa che nell'istanza è stata indicata come prioritaria, ad aggiornare le *white list* utili ai fini della disciplina delle contestazioni di cui all'articolo 201, comma 1-bis, lett. g), del Codice della strada con il solo numero di targa, per il quale è stato attivato l'abbinamento con il codice univoco.

Il CED provvederà ancora a comunicare la combinazione alfanumerica, della quale si compone il codice univoco così generato, al titolare del CUDE o, ricorrendone il caso, ad un suo delegato, a mezzo della casella di posta elettronica indicata nel modulo dell'istanza ovvero a mezzo dell'APP IO, ad aggiornare l'Archivio nazionale dei veicoli a seguito di ogni comunicazione di aggiornamento dei dati del CUDE da parte dei predetti uffici comunali e ad aggiornare le citate *white list*, ogni qual volta il titolare del CUDE modifica il numero di targa del veicolo adibito al proprio servizio per il quale deve considerarsi attivo l'abbinamento con il codice univoco, utilizzando varie funzionalità, cioè mediante SPID, CIE o CNS ad un'apposita funzione informatica accessibile dal sito

www.ilportaledellautomobilista.it, dall'APP IO e, eventualmente, anche da altra applicazione per dispositivi mobili. Si prevede, in particolare, che il titolare del CUDE possa disattivare l'abbinamento tra il codice univoco ed una targa per riattivarlo con altra targa (già comunicata e presente nel sistema informatico, o che potrà inserire, sostituendo o cancellando una di quelle già presenti, per rispettare il limite massimo di due targhe registrate a sistema): ciò consente di tener conto delle esigenze che potrebbero richiedere, in un determinato momento, di adibire a servizio della persona con disabilità una macchina diversa da quella solitamente utilizzata e per la quale era stato in precedenza attivato l'abbinamento con il codice univoco. Meno disagi per i disabili che potranno effettuare le modifiche delle targhe con semplici collegamenti informatici o app, anche per segnalare i casi in cui per furto o smarrimento, con la conseguenza che il codice univoco non sarà più valido.



Con il sistema pienamente operativo, tutti gli agenti di polizia stradale ex art. 12 del Codice della Strada e non solo le Polizie Locali, potranno interrogare, con apposita funzione messa a disposizione dal CED della Motorizzazione, il numero di targa per verificare se per la stessa è attivo un abbinamento con un codice univoco e, quindi, con un CUDE. Una vera svolta nei controlli su strada, per tutelare i veri disabili e per stanare, una volta e per tutte, i “furbetti del pass disabled”.

**\*Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona  
Dirigente Unità Organizzativa Protezione Civile Comune di Verona**